



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto da IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto da IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 09/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 9 febbraio 2026 (e reclamo presentato in data 13 gennaio 2026), la ricorrente contesta la qualificazione del sinistro del 10 luglio 2025 contenuta nel riscontro dell'impresa e nelle conclusioni della relazione peritale, nella quale una perdita d'acqua causativa dei danni di cui si chiede il ristoro viene ricondotta all'usura della guarnizione della piletta della vasca, con conseguente esclusione dell'operatività delle garanzie "*Acqua Condotta*" e "*Ricerca Guasto*".

Al riguardo, la ricorrente riferisce di non contestare che la guarnizione della piletta, in sé considerata, non costituisca un evento indennizzabile, ma rappresenta che la piletta e la relativa guarnizione erano collocate in una parte dell'impianto non visibile, né ispezionabile, in quanto incassate nella soletta e coperte da una struttura in cartongesso. Riferisce che la perdita d'acqua proveniva da tale porzione dell'impianto e deduce che la stessa non fosse rilevabile preventivamente né individuabile mediante ordinaria attività di controllo.

Rappresenta inoltre che il guasto è stato rilevato soltanto dopo il manifestarsi dei danni e che non vi sarebbe stata la possibilità di un intervento tempestivo prima dell'evento



dannoso. Precisa, infine, che la richiesta di indennizzo non riguarda la guarnizione, bensì esclusivamente i danni conseguenti alla fuoriuscita d'acqua. Sulla base di tali circostanze, chiede il riesame della pratica di sinistro, una rivalutazione tecnica dell'evento e una nuova valutazione della copertura assicurativa.

L'impresa regolarmente costituita, riferisce che il sinistro è stato denunciato in data 10 luglio 2025 come danno da spargimento d'acqua conseguente alla rottura della piletta della doccia. Rappresenta che alla denuncia non risultavano allegate documentazioni fotografiche complete relative alla ricerca e al ripristino del guasto.

A seguito degli accertamenti svolti, l'impresa riferisce che le modalità dell'evento sono risultate conformi a quanto indicato nella denuncia. In particolare, il perito incaricato ha accertato la presenza di una fuoriuscita d'acqua originata dall'usura della guarnizione della piletta della vasca da bagno, che avrebbe causato infiltrazioni al piano sottostante con danneggiamento delle strutture in cartongesso.

L'impresa rappresenta inoltre che il fiduciario incaricato ha stimato in euro 930,00 i costi di ripristino ritenuti necessari per l'eliminazione dei danni riscontrati. Riferisce infine che, all'esito dell'istruttoria peritale, è stata formulata riserva circa l'operatività delle garanzie "Spargimenti di acqua" e "Ricerca Guasto" e che tale posizione è stata comunicata all'assicurata con nota del 3 dicembre 2025 e successivamente confermata in sede di riscontro al reclamo.

Alla luce di quanto dedotto la ricorrente formula le seguenti domande: il *"riesame della pratica di sinistro, la rivalutazione tecnica dell'evento alla luce della non ispezionabilità dell'impianto, nonché il conseguente riconoscimento della copertura assicurativa, nei limiti e secondo le condizioni di polizza"*.

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, chiede il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda la rimborsabilità (o meno) dei danni dovuti ad una perdita d'acqua all'interno dell'abitazione della ricorrente.

L'impresa ritiene che il sinistro non rientri nell'ambito di operatività delle garanzie invocate in quanto gli accertamenti peritali hanno ricondotto la fuoriuscita d'acqua all'usura della guarnizione della piletta della vasca. Secondo l'impresa, infatti, le garanzie "Spargimenti di acqua" (art. 6.3.D) e "Ricerca Guasto" (art. 6.3.E) della polizza sottoscritta dalla ricorrente trovano applicazione esclusivamente in presenza di danni conseguenti a fuoriuscite d'acqua derivanti da rottura accidentale degli impianti idrici. Poiché nel caso di specie la perdita sarebbe stata causata da un fenomeno di usura e non da una rottura accidentale, difetterebbe il presupposto previsto contrattualmente per l'operatività della copertura.

La ricorrente sostiene che la perdita abbia avuto origine in una porzione dell'impianto non visibile né ordinariamente ispezionabile e che, pertanto, non fosse rilevabile preventivamente, né evitabile mediante la normale manutenzione. Esclude conseguentemente che l'evento possa essere ricondotto a negligenza, incuria o difetto manutentivo e ritiene che la fuoriuscita d'acqua debba essere qualificata come perdita



occulta e fortuita rientrante nell'ambito della garanzia assicurativa. Precisa, infine, che la richiesta di indennizzo riguarda esclusivamente i danni conseguenti allo spargimento d'acqua e non la componente deteriorata da cui la perdita ha avuto origine.

La polizza sottoscritta dalla ricorrente prevede condizioni facoltative operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

Dalla scheda di polizza risulta che, per l'abitazione principale, nella Sezione Incendio e Complementari sono state acquistate, tra le altre, le condizioni facoltative D - Spargimenti di acqua, con franchigia di euro 150 per il punto 1 della relativa condizione, ed E - Ricerca del guasto, con franchigia euro 0 per i punti 1.a e 1.b.

In particolare, la garanzia "*Spargimenti di acqua*" (art. 6.3. D) indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dalla fuoriuscita di acqua nelle ipotesi espressamente previste dalla clausola. Per quanto qui rileva, la copertura opera in caso di spargimento proveniente da impianti idrici lesionatisi a seguito di rottura accidentale o gelo. La clausola contempla inoltre specifiche ipotesi relative a occlusioni degli impianti, trabocco o rigurgito della rete fognaria e rottura accidentale di apparecchi domestici e relativi raccordi.

Mentre la garanzia "*Ricerca del guasto*" (6.3.E) opera in caso di spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato e prevede il rimborso delle spese sostenute per la ricerca della rottura, la riparazione o sostituzione delle tubazioni interessate, nonché per le correlate opere di demolizione e ripristino. L'operatività della garanzia risulta pertanto subordinata non solo all'esistenza di una perdita d'acqua, ma anche alla riconducibilità dell'evento a una rottura accidentale di condutture o di loro parti.

Inoltre, risulta acquisita agli atti copia della perizia redatta dal tecnico incaricato dall'impresa, da cui risulta un danno pari a 930 euro (esito espressamente contestato dalla ricorrente nel modulo di ricorso); sul punto emerge una divergenza tra l'importo di euro 930,00 risultante dalla perizia redatta dalla società peritale incaricata dall'impresa e l'importo derivante dall'intervento della ditta specializzata incaricata dalla ricorrente (euro 360,00 oltre IVA) e il successivo preventivo di euro 2.750,00 oltre IVA per il ripristino del soffitto.

Alla luce di tutto quanto esposto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., "*chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*". Inoltre, non va taciuto che trattandosi di polizza strutturata secondo il modello dei rischi nominati, la dimostrazione della riconducibilità del sinistro denunciato alle fattispecie espressamente previste dalle condizioni contrattuali integra un elemento costitutivo della pretesa, il cui onere probatorio grava sulla parte ricorrente

Nel caso in esame, non è contestato lo spargimento di acqua proveniente da una componente dell'impianto idrico (piletta della vasca). L'impresa ha eccepito tuttavia il ricorrere di una causa di esclusione della garanzia, consistente nella particolare usura della guarnizione della piletta della vasca, la quale a suo giudizio eliderebbe l'elemento di accidentalità della rottura occorsa, viceversa richiesto dagli artt. 6.3.D e 6.3.E delle CGA.



Senonché, giova preliminarmente rilevare come l'accidentalità di un evento sia incompatibile con i soli fatti dolosi, mentre non anche con quelli colposi: *“la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”* (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 27 giugno 2023, n. 18320; Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2022, n. 23762; Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20305). Alla luce di queste considerazioni, la supposta usura della suddetta componente non giocherebbe di per sé un ruolo obliterativo del connotato di accidentalità della rottura intervenuta (per un precedente v. Decisione AAS n. 454/2026).

Da altra prospettiva, poi, mette conto rilevare come nel caso di specie non sia punto dato invocare una specifica causa di esclusione della garanzia, riposante appunto nella usura degli impianti idrici.

Come noto, in materia di contratto di assicurazione si suole distinguere tra rischi “inclusi”, “esclusi” e “non compresi”, i primi essendo quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; i secondi quelli estranei al contratto ed infine, quelli “non compresi”, i rischi che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è interdetta con un patto espresso di delimitazione del rischio (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251). Senonché, nessun fondamento presenta la tesi sostenuta dall'impresa, secondo la quale il contratto in essere tra le parti individuerrebbe nell'usura dell'impianto idrico una ipotesi di delimitazione del rischio indennizzabile.

Milita in tale direzione l'art. 8.2 delle CGA, che valorizza sì l'usura (unitamente a corrosione e difetti di materiale) ma quale ragione di esclusione della riparabilità di danni unicamente allorché questi abbiano interessato apparecchi o impianti interessati da scoppio, di cui essa usura sia stata causa efficiente. Inoltre, sempre nel corpo delle CGA, l'usura viene poi espressamente indicata ma in un'altra categoria di rischi — non sottoscritta dal ricorrente — ossia la clausola 6.3. C *“Fenomeno Elettrico”*, in cui l'assicuratore specifica che non indennizza i danni *“dovuti a usura o manomissione”*.

In nessuna altra disposizione si fa parola di usura, tanto meno come elemento di delimitazione del rischio assicurato consistente nello spargimento di acqua.

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene che possano essere accolte le doglianze della ricorrente, nei limiti del danno (pari a euro 930,00) risultante dalla perizia redatta dal tecnico incaricato dall'impresa e applicando la franchigia di polizza (euro 150,00).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 780,00, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte



Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 899 del 19 agosto 2026

ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA